

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 243/02/2011

FATTO E DIRITTO

1) Con ricorso inviato in data 4/2/2010 la Termoidraulica di Sa.Ro., Ro. e Re.S.N.C., con sede in Sermide (MN), chiedeva l'annullamento del provvedimento n°29093 di diniego del condono ex lege n°289/2002 emesso in data 30/11/2009 dall'Agenzia delle Entrate di Mantova - Direzione Provinciale di Mantova -.

Esponeva, in particolare, la società ricorrente che il diniego sarebbe stato pronunciato illegittimamente dopo sette anni dalla presentazione del condono.

Inoltre, detto provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione dalla quale se ne evincano le ragioni poste a fondamento. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle sopratrascritte conclusioni.

2) L'Ufficio contraddittore si costituiva in giudizio con nota 24/3/2010 evidenziando che nella fattispecie difetterebbero i presupposti per la efficacia della procedura di condono. Precisamente, la società contribuente aveva inoltrato l'istanza per la definizione dei carichi iscritti a ruolo, cui doveva seguire il pagamento dell'importo nella misura dell'80%, al fine dovuto, entro il 16/3/2003.

La residua somma pari al 20% avrebbe dovuto essere corrisposta dalla società contribuente entro il 16/4 dell'anno successivo. Orbene, essa non ha rispettato i termini succitati, per cui la definizione della pendenza tributaria non può ritenersi perfezionata. L'Ufficio chiedeva, pertanto, la conferma del provvedimento impugnato.

3) Il ricorso è infondato.

L'assunto dell'Ufficio è comprovato dal prospetto contabile allegato al provvedimento di diniego, da cui risulta che i versamenti sono stati effettuati tardivamente.

L'art.12 L.n°289/2002 non prevede, infatti, il perfezionamento del procedimento in sanatoria in caso di tardività dei versamenti delle somme dovute.

Ne consegue de plano l'inefficacia del procedimento di condono ove il contribuente non abbia rispettato i termini di versamento stabiliti dalla Legge istitutiva.

Correttamente l'Ufficio ha, quindi, emesso il provvedimento impugnato con il conseguente recupero dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Questa Commissione ritiene, tuttavia, di far luogo alla compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la natura della controversia.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Compensa le spese.